

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 187/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 13 maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Gabriele De Sanctis, Dott. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO MONSELICE 1926 SWEDEN/LEGNAGO SALUS DEL 21.12.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. Uff. n. 48 del 21.1.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C. Legnago Salus di Legnago (Verona). Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL SIG. DI STEFANO PASQUALINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 18.6.2009 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S., E ART. 35, COMMA 1, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO IN RELAZIONE ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C.– Com. Uff. n.114 del 3.4.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Di Stefano Pasqualino limita la sanzione inflittagli alla data di pubblicazione della presente decisione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. CUPRENSE 1933 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 E L'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CUPRENSE/ATLETICO PICENO DEL 7.2.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 142 del 13.4.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Cuprense 1933 di Cupra Marittima (Ascoli Piceno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DEL SIG. AMERICO FERRARA (ALLENATORE U.S. PALMESE 78) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7/1/2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALMESE 78/SOLFORA DEL 28.3.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 93 del 23.4.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Americo Ferrara. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO DELL'A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OFF U.21 AUGUSTA/NAPOLI CALCIO A 5 DEL 10.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 677 dell'11.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 13 maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete